Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 2 settembre 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 365ª seduta pubblica per lunedì 7 settembre 1981, alle ore 17, con il seguente

Ordine del giorno:

1. — Interpellanze e interrogazioni.

(5262)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 agosto 1981.

Modificazioni allo statuto dei Monti uniti di credito su pegno « Domenico Siniscalco-Cedi » di seconda categoria, in Foggia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dei Monti uniti di credito su pegno « Domenico Siniscalco-Ceci » di seconda categoria, con sede in Foggia;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del predetto Monte assunte in data 8 febbraio 1979, 26 aprile 1979 e 28 novembre 1980;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione;

Decreta:

Sono approvate le modifiche dello statuto dei Monti uniti di credito su pegno « Domenico Siniscalco-Ceci », di seconda categoria, con sede in Foggia, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1981

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 1. — La Banca del monte di Foggia « Domenico Siniscalco-Ceci » Monte di credito su pegno, già « Monti uniti di credito su pegno "Domenico Siniscalco-Ceci" di Foggia trae la sua origine dal Pio monte di Santa Maria della Pietà, fondato nel 1587 per disposto di testamento della signora Rosa Del Vento, ed eretto in ente morale con regio assenso del 26 aprile 1588, e da altri sei monti istituiti successivamente in Foggia, dai signori: Giovanna Perla (17 maggio 1764); Ottavio Rajiti (26 febbraio 1977); Emilia Morrone (22 gennaio 1782); Emilia Minossi (9 dicembre 1783); Vitantonio Della Croce (9 agosto 1788); Vincenzo Nannarone (16 giugno 1792).

Con ordinanza sovrana del 26 giugno 1797 essi vennero riuniti in amministrazione unica, sotto il titolo di « RR. Monti uniti di pietà » successivamente mutato, per effetto delle vigenti disposizioni di legge, in « Monti uniti di credito su pegno di Foggia ».

La intestazione a « Domenico Siniscalco-Ceci » è stata deliberata ed aggiunta in omaggio alla volontà della benefattrice Anna Maria Siniscalco-Ceci che, con testamento del 1° aprile 1937, legava ai Monti il palazzo Siniscalco di Foggia.

La sede legale è in Foggia al corso Garibaldi, 72.

Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti, quale Monte di seconda categoria abilitato alla raccolta del risparmio e allo esercizio del credito.

Art. 11. — Ai componenti il consiglio di amministrazione, oltre il rimborso delle spese, si potrà corrispondere, per lo intervento alle adunanze del Consiglio nonché per prestazioni connesse ad esigenze di servizio previste dallo statuto o dal regolamento, un gettone di presenza di L. 25.000.

Ai componenti il consiglio di amministrazione non potrà essere corrisposto più di un gettone di presenza nella stessa giornata.

Art. 20. — Le categorie di depositi che il Monte riceve sono:

a) depositi a risparmio libero, ordinario ed a piccolo risparmio (nominativi e al portatore);

b) depositi a piccolo risparmio speciale (solo nominativi);

c) depositi a risparmio vincolato a tempo (nominativi e al portatore);

d) depositi in conto corrente (solo nominativi).

I libretti a piccolo risparmio speciale possono essere emessi solo a favore degli enti indicati nell'art. 31 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, e a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori.

L'ammontare delle somme depositate in questa categoria di libretti non dovrà in alcun caso superare il dieci per cento dei depositi raccolti dal Monte.

Art. 34. — I prelevamenti anticipati sui depositi a risparmio vincolati, anche ad estinzione, sono condizionati alla osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 35. — Il Monte accetta depositi in conto corrente con libretto e in conto corrente di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 36. — La misura massima delle somme rimborsabili a vista ed i termini di preavviso per rimborso di somme maggiori sono quelle stabilite dalle norme vigenti in materia, dagli usi e consuetudini e da accordi interbancari.

Art. 54. — I capitali amministrati dal Monte, quando siano esuberanti rispetto all'attività istituzionale dell'ente, possono essere impiegati nei modi seguenti:

a) in acquisto di titoli di Stato, garantiti dallo Stato o di titoli emessi da istituti di credito fondiario;

b) in anticipazioni su titoli, anche sotto forma di conto corrente, di cui alla precedente lettera *a*);

c) nello sconto di cedole con scadenza non superiore a sei mesi dei titoli di cui alla precedente lettera *a*);

d) in mutui ipotecari;

e) in prestiti contro cessione dello stipendio o salario in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, purché i relativi rischi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

f) in conto correnti garantiti da ipoteca di primo grado su immobili, da cessione di credito liquido ed esigibile verso enti pubblici, da effetti oppure da fidejussioni rilasciate da nominativi di notoria ed indiscussa solvibilità;

g) in acquisto di immobili nei casi o con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge;

h) in operazioni cambiarie assistite dall'obbligazione di almeno due nominativi; le cambiali possono portare eccezionalmente una sola firma quando si tratti di nominativi di notoria ed indiscussa solvibilità o quando siano assistite da idonea garanzia reale o da mandati di pagamento emessi da pubbliche amministrazioni regolarmente notificati alle stesse amministrazioni debitrici;

i) in anticipazioni con scadenza non superiore a sei mesi garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizioni di legge, siano rappresentativi di merce;

l) in depositi in c/c presso l'istituto di emissione, le casse di risparmio postali, gli istituti di credito di diritto pubblico, le banche di interesse nazionale, le casse di risparmio ordinario ed i monti di credito su pegno di prima categoria;

m) in anticipazioni ad enti ed istituti pubblici di cui al successivo art. 60 che abbiano uno scopo di utilità generale, per i quali il Monte disimpegna servizi di tesoreria e cassa nei limiti fissati nelle apposite convenzioni, e, in ogni caso, la osservanza delle disposizioni di carattere generale in materia di limiti di fido concedibile ad uno stesso obbligato emanate dall'organo di vigilanza;

n) in operazioni in cambi nei limiti previsti dalle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti e nel rispetto delle disposizioni valutarie;

o) in operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzano l'istituto a compierle anche in deroga al proprio statuto.

L'importo massimo sia per i conti correnti garantiti da effetti o da fidejussioni rilasciate da nominativi di notoria solvibilità, sia per lo sconto finanziario, sia per lo sconto commerciale, è fissato unitariamente in lire 150 milioni per ogni linea di credito.

Nei casi di imprese di notoria solvibilità può procedersi alla concessione, solo nella linea di credito relativa allo sconto commerciale, sino all'importo di lire 250 milioni.

A partire dal 1° luglio 1983 la somma da impiegarsi nelle operazioni oltre il breve termine, ivi compresi i mutui ipotecari, non deve eccedere in ogni caso il trentacinque per cento dello ammontare dei capitali amministrati.

Art. 55. — Le operazioni chirografarie non potranno eccedere la durata di diciotto mesi.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore a cinque anni.

Le sovvenzioni cambiarie assistite da idonee garanzie reali sono concesse con obbligo di estinzione mediante decurtazione periodiche (quadrimestrali o semestrali) entro un periodo massimo di anni cinque.

Nell'atto notarile con cui il beneficiario dell'operazione consente l'accensione dell'ipoteca a favore del Monte deve essere consacrata apposita clausola, con cui l'affidato si impegna a rientrare nei limiti consentiti dall'art. 57 in caso di riduzione del valore dei beni oggetto della garanzia, e si impegna altresì a non chiedere l'estinzione anticipata dell'operazione se non siano trascorsi almeno diciotto mesi dal suo inizio.

* * *

A seguito della modifica dell'art. 1 la parola «Monti» contenuta in numerosi articoli dello statuto viene sostituita con «Monte».

(5170)

DECRETO 29 agosto 1981.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1981, ai finanziamenti agevolati a favore dell'editoria di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria e, in particolare, l'art. 4, quinto comma, il quale stabilisce che il contributo negli interessi da accordare sui finanziamenti ivi previsti è determinato secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni;

Visto il decreto in data 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 195, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 221, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1981, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1981 nella misura del 17,15% e che detto tasso è così composto:

a) 15,25% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 1° luglio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 dell'11 luglio 1981, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1981 il costo della provvista è pari al 17,70% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 19,60 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio della provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dai cennati decreti in data 12 aprile 1977 e 5 giugno 1981, è pari al 17,70% per il bimestre settembre-ottobre 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,70% per il bimestre settembre-ottobre 1981.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 %, il tasso di riferimento è pari al 19,60 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(5229)

DECRETO 29 agosto 1981.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1981, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto del 23 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1978, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 128, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 223, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1981, con il quale il tasso di riferimento da applicare sulle operazioni di credito agevolato previ-

ste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1981 nella misura del 16,90% e che detto tasso è così composto:

a) 15,25% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 1° luglio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 dell'11 luglio 1981, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1981 il costo della provvista è pari al 17,70% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 19,35 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dai cennati decreti in data 23 dicembre 1977 e 5 giugno 1981, è pari al 17,70% per il bimestre settembre-ottobre 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,70% per il bimestre settembre-ottobre 1981.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65 %, il tasso di riferimento è pari al 19,35 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(5230)

DECRETO 29 agosto 1981.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1981, ai finanziamenti agevolati al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 ed alla legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare, l'art. 20 il quale, tra l'altro, dispone che il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il C.I.C.R.;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ricostruzione, la riconversione e lo sviluppo del settore e, in particolare, l'art. 7, quarto comma, il quale, per i criteri di determinazione del tasso di riferimento, rinvia all'art. 20 del cennato decreto del Presidente della Repubblica n. 902;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 394, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 226, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1981, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato, per il bimestre gennaio-febbraio 1981 nella misura del 17,15% e che detto tasso è così composto:

a) 15,25% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 1° luglio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 dell'11 luglio 1981, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1981 il costo della provvista è pari al 17,70% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 19,60 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dai cennati decreti in data 19 marzo 1977 e 5 giugno 1981, è pari al 17,70% per il bimestre settembre-ottobre 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,70% per il bimestre settembre-ottobre 1981.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 % il tasso di riferimento è pari al 19,60 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(5231)

DECRETO 29 agosto 1981.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1981, alle operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante credito agevolato al commercio e, in particolare, l'art. 3 il quale dispone che il tasso di riferimento viene stabilito con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 395, come risulta modificato dal decreto del

5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 225, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1981, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato, per il bimestre gennaio-febbraio 1981, nella misura del 17,15% e che detto tasso è così composto:

a) 15,25% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 1° luglio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 dell'11 luglio 1981, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1981 il costo della provvista è pari al 17,70% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 19,60 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dai cennati decreti in data 19 marzo 1977 e 5 giugno 1981, è pari al 17,70% per il bimestre settembre-ottobre 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,70% per il bimestre settembre-ottobre 1981.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 %, il tasso di riferimento è pari al 19,60 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(5232)

DECRETO 29 agosto 1981.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1981, alle operazioni di credito per la ristrutturazione industriale di cui alle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464 e, in particolare, l'art. 9 che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla cennata legge n. 1101;

Visto il decreto in data 31 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1977, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 35, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 223, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1981, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1981 nella misura del 17,15% e che detto tasso è così composto:

a) 15,25% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 1° luglio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 dell'11 luglio 1981, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1981 il costo della provvista è pari al 17,70% e che di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 19,60 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dai ricordati decreti in data 31 marzo 1977 e 5 giugno 1981 è pari al 17,70% per il bimestre settembre-ottobre 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,70% per il bimestre settembre-ottobre 1981.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 %, il tasso di riferimento è pari al 19,60 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(5233)

DECRETO 29 agosto 1981.

Tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, nel bimestre settembre-ottobre 1981, ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 326.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto in data 19 agosto 1980, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1980, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 51 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 343 del 16 dicembre 1980, con il quale è stato determinato il tasso di riferimento da assumere come base per la concessione del contributo negli interessi sulle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni sopra richiamate e dalle leggi regionali recanti agevolazioni creditizie a favore del settore turistico-alberghiero;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 222, con il quale si dispone la variazione automatica dei tassi di riferimento, con periodicità bimestrale, in relazione al variare del costo medio della provvista effettuata con emissioni obbligazionarie dagli istituti di credito fondiario ed edilizio, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno con le modalità previste dallo stesso articolo;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1981, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato, per il bimestre gennaio-febbraio 1981, nella misura del 16,75% e che detto tasso è così composto:

a) 15 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi;

Visto il decreto in data 1° luglio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 dell'11 luglio 1981, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1981 il costo della provvista è pari al 17,35% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 19,10 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dai cennati decreti del 19 agosto 1980 e 5 giugno 1981, è pari al 17,50% per il bimestre settembre-ottobre 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi, effettuata con emissioni obbligazionarie dagli istituti di credito fondiario ed edilizio, per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,50% per il bimestre settembre-ottobre 1981.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75%, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 19,25 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(5234)

DECRETO 29 agosto 1981.

Variazione automatica, per il bimestre settembre-ottobre 1981, del tasso di interesse massimo da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457 modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357 (Vajont settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 204 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 30 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 281778 del 5 giugno 1981 recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli Istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 1° giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 dell'11 luglio 1981 con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre luglio-agosto 1981 nella misura del 19,60% e che detto tasso è composto:

a) 17,70% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il co-

sto medio di provvista dei fondi, per il settore in questione. è pari al 17,70 % per il bimestre settembre-ottobre 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,70% per il bimestre settembre-ottobre 1981.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 % il tasso di riferimento è pari al 19,60 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(5235)

DECRETO 29 agosto 1981.

Variazione automatica, per il bimestre settembre-ottobre 1981, del tasso di interesse massimo da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457 modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357 (Vajont proprietari unità immobiliari).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari);

Visto il decreto 13 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 luglio 1977, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 281777 del 5 giugno 1981 con il quale è stato stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previsto dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 1° luglio 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 dell'11 luglio 1981 con cui è stato fissato nella misura del 17,35% il costo medio della raccolta per il bimestre luglio-agosto 1981 e stabilita la commissione per l'anno corrente pari all'1,75 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 17,50% per il bimestre settembre-ottobre 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,50% per il bimestre settembre-ottobre 1981.

Tenuto conto della commissione dell'1,75%, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione risulta pari al 19,25 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(5236)

DECRETO 29 agosto 1981.

Determinazione del tasso di riferimento da praticare, per il bimestre settembre-ottobre 1981, sulle operazioni di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche ed integrazioni relative, tra l'altro, alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo pubblico sugli interessi per le operazioni di miglioramento agrario;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1980, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 27, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 22 gennaio 1980, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15% e che detto tasso è composto:

a) 12,95 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 2,05% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto il decreto in data 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1981, registro n. 15, Tesoro, foglio n. 15, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale sono stati modificati il criterio di determinazione ed il periodo di validità dei suddetti tassi;

Visto il decreto in data 1° luglio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 dell'11 luglio 1981, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1981 il costo di provvista è pari al 16,60% e che di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione è pari al 18,65 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 5 giugno 1981, è pari al 17,50 % per il bimestre settembre-ottobre 1981 e che la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari al 2,05 per cento;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,50 % per il bimestre settembre-ottobre 1981.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2,05%, il tasso di riferimento sulle suddette operazioni per il bimestre settembre-ottobre 1981, si ragguaglia al 19,55 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(5237)

DECRETO 29 agosto 1981.

Determinazione del tasso di riferimento da praticare, per il bimestre settembre-ottobre 1981, sui finanziamenti agevolati di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1980, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 28, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 22 gennaio 1980, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previsto dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15% e che detto tasso è composto:

a) 12,95% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 2,05% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto il decreto in data 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1981, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 16, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale sono stati modificati il criterio di determinazione ed il periodo di validità dei suddetti tassi;

Visto il decreto in data 1° luglio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 dell'11 luglio 1981, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1981 il costo di provvista è pari al 16,60% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 18,65 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 5 giugno 1981, è pari al 17,50% per il bimestre settembre-ottobre 1981, e che la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari al 2,05 per cento;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,50% per il bimestre settembre-ottobre 1981.

In conseguenza tenuto conto della commissione del 2,05%, il tasso di riferimento sulle suddette operazioni per il bimestre settembre-ottobre 1981 si ragguaglia al 19,55 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(5238)

DECRETO 29 agosto 1981.

Costo effettivo, per il bimestre settembre-ottobre 1981, dei mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Visto il decreto del 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 29 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto n. 258405/32-F-239-9 del 5 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1981, con cui è stato fissato nella misura del 15% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1981 e stabilita nella misura dell'1,75% la commissione per l'anno 1981;

Visto il decreto in data 1° luglio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 dell'11 luglio 1981, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre luglio-agosto 1981;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 17,50% per il bimestre settembre-ottobre 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,50% per il bimestre settembre-ottobre 1981.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari al 19,25 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(5239)

DECRETO 29 agosto 1981.

Costo effettivo, per il bimestre settembre-ottobre 1981, dei mutui previsti dall'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457, a favore dell'edilizia rurale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

Visto il decreto del 14 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 24 agosto 1979, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 258401/32-F-309 del 5 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1981, con cui è stato fissato nella misura del 15% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1981 e stabilita nella misura dell'1,75% la commissione per l'anno 1981;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 dell'11 luglio 1981, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre luglio-agosto 1981;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 17,50% per il bimestre settembre-ottobre 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,50% per il bimestre settembre-ottobre 1981.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari al 19,25 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(5240)

DECRETO 29 agosto 1981.

Costo effettivo, per il bimestre settembre-ottobre 1981, dei mutui previsti dall'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Visto il decreto del 12 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 26 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto ministeriale numero 258400/32-F-234-6 del 5 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dall'art. 42 della legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1981, con cui è stato fissato nella misura del 15% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1981 e stabilita nella misura dell'1,75% la commissione per l'anno 1981;

Visto il decreto in data 1° luglio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 dell'11 luglio 1981, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre luglio-agosto 1981;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 17,50% per il bimestre settembre-ottobre 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,50 % per il bimestre settembre-ottobre 1981.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari al 19,25 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(5243)

DECRETO 29 agosto 1981.

Costo effettivo, per il bimestre settembre-ottobre 1981, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734;

Visto il decreto del 19 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 13 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto numero 258402/32-F-240-15 del 5 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1981, con cui è stato fissato nella misura del 15% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1981 e stabilita nella misura dell'1,75% la commissione per l'anno 1981;

Visto il decreto in data 1° luglio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 dell'11 luglio 1981, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre luglio-agosto 1981;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 17,50% per il bimestre settembre-ottobre 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,50% per il bimestre settembre-ottobre 1981.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari al 19,25 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(5242)

DECRETO 29 agosto 1981.

Costo effettivo, per il bimestre settembre-ottobre 1981, dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Abruzzo, dell'Umbria e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205;

Visto il decreto del 19 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 13 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto n. 258403/32-F-244-11 del 5 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1981, con cui è stato fissato nella misura del 15% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1981 e stabilita nella misura dell'1,75% la commissione per l'anno 1981;

Visto il decreto in data 1° luglio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 dall'11 luglio 1981, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre luglio-agosto 1981;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 17,50% per il bimestre settembre-ottobre 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,50% per il bimestre settembre-ottobre 1981.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari al 19,25 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(5241)

DECRETO 29 agosto 1981.

Costo effettivo, per il bimestre settembre-ottobre 1981, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179;

Visto il decreto del 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 29 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto n. 258404/32-F-153-35 del 5 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia, ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1981, con cui è stato fissato nella misura del 15% il costo me-

dio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1981 e stabilita nella misura dell'1,75% la commissione per l'anno 1981;

Visto il decreto in data 1° luglio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 dell'11 luglio 1981, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre luglio-agosto 1981;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 17,50% per il bimestre settembre-ottobre 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,50 % per il bimestre settembre ottobre 1981.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari al 19,25 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(5244)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 agosto 1981.

Variazione del limite di prezzo per gli spettacoli cinematografici ai fini dell'abbuono dell'imposta sugli spettacoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto l'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, il quale dispone che l'abbuono del 18 per cento dei diritti erariali (ora imposta sugli spettacoli) concesso agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino lungometraggi nazionali ammessi alla programmazione obbligatoria è elevato al 35% per le giornate di spettacolo in cui il prezzo massimo del biglietto risulti inferiore alle 200 lire nette e dà facoltà di modificare tale limite di prezzo in relazione alle variazioni dell'indice del prezzo medio annuo dei biglietti cinematografici con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo;

Tenuto presente che, in base alle rilevazioni ufficiali effettuate dalla Società italiana degli autori ed editori — ente cui è affidato il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi — nel 1965, data di entrata in vigore della surrichiamata legge n. 1213, il prezzo medio dei biglietti cinematografici risultava pari a L. 240;

Considerato che, a seguito delle variazioni accertate per il 1979, il limite di prezzo, con decreto ministeriale 26 settembre 1980, è stato elevato a L. 1.097 nette;

Avuto riguardo che il prezzo è ulteriormente salito, raggiungendo nel 1980 l'importo di L. 1.660,02 con un incremento complessivo del 591,67 %, rispetto al prezzo medio del 1965;

Considerato che si sono, pertanto, verificati i presupposti voluti dalla legge perché possa essere nuovamente modificato il suddetto limite di prezzo massimo, ai fini della concessione del maggiore abbuono del 35 per cento;

Considerato che, applicando al limite di prezzo fissato nel 1965 in L. 200 nette lo stesso incremento percentuale del 591,67% riscontrato dal 1965 al 1980 per l'indice del prezzo medio annuo dei biglietti cinematografici, il nuovo limite di prezzo può essere fissato in L. 1.383;

Decreta:

Il limite di L. 200 stabilito dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, elevato a L. 1.097 con il decreto ministeriale 26 settembre 1980, è fissato in L. 1.383 (milletrecentottantatre).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 25 agosto 1981

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro
del turismo e dello spettacolo
SIGNORELLO

(5169)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1980

DECRETO 27 marzo 1980, n. **1212.**

Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Napoli.

N. 1212. Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, due posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'Università di Napoli: uno al centro di calcolo elettronico interfacoltà e uno all'istituto di urbanistica della facoltà di architettura per l'immissione in ruolo di due dipendenti aventi diritto all'applicazione delle norme di cui all'art. 11 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1981
Registro n. 76 *Istruzione, foglio n.* 381

DECRETO 27 marzo 1980, n. 1213.

Assegnazione di otto posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Napoli.

N. 1213. Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, otto posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'Università di Napoli: due al centro di calcolo elettronico interfacoltà; uno all'istituto di diritto amministrativo (seconda cattedra) della facoltà di giurisprudenza; due alla facoltà di lettere e filosofia, di cui uno all'istituto di storia dell'arte medioevale e moderna e uno all'istituto di psicologia; uno all'istituto di medicina legale e delle assicurazioni della seconda facoltà di medicina e chirurgia; uno all'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali; uno all'istituto di tecnologia dell'architettura della facoltà di architettura, per l'immissione in ruolo di otto dipendenti aventi diritto all'applicazione delle norme di cui all'art. 9 della legge 25 ottobre 977, n. 808.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1981
Registro n. 76 *Istruzione, foglio n.* 382

DECRETO 27 marzo 1980, n. 1214.

Assegnazione di undici posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Catania.

N. 1214. Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, undici posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'Università di Catania: uno alla clinica pediatrica prima, uno alla clinica odontoiatrica seconda; due alla clinica chirurgica seconda e uno alla clinica otorinolaringoiatrica della facoltà di medicina e chirurgia; uno all'istituto di chimica industriale e uno all'istituto di fisica teorica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali; uno all'istituto di chimica farmaceutica della facoltà di farmacia; uno all'istituto di strade, ferrovie ed aeroporti e uno all'istituto di macchine della facoltà di ingegneria; uno all'istituto di agronomia e coltivazioni erbacee della facoltà di agraria per l'immissione in ruolo di undici dipendenti aventi diritto all'applicazione delle norme di cui all'art. 9 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1981
Registro n. 76 *Istruzione, foglio n.* 380

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 luglio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Artigianato del sud S.r.l., in Capurso (Bari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1981 al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, è prolungata di tre mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, è prolungata di tre mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, è prolungata di tre mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine Alpe di F. Pizzini & C. di Rovereto (Trento), è prolungata al 4 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sasafil, con sede in Monza e stabilimento a Lendinara (Rovigo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 maggio 1980 al 18 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Elgam S.a.s. di Marconi Marco & Antonio & C., con sede in Recanati e stabilimento in Loreto, è prolungata al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.M.V. di Bazzano de L'Aquila è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 ottobre 1980 al 12 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valcellina di Cimolais (Pordenone), è prolungata al 28 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21 quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Rotondi, con sede in Milano e stabilimento di Novara, è prolungata al 18 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Avino, con stabilimento in Napoli e Bacoli (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 gennaio 1978 al 16 luglio 1978. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Invernizzi, con sede in Melzo (Milano), stabilimenti di Melzo, Liscate (Milano), Caravaggio (Bergamo) e Orzinuovi (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 dicembre 1980 al 21 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Sidas, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 23 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Emilio Boimond, in Isola del Liri (Frosinone), è prolungata al 24 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di S. Martino Buon Albergo (Verona) della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Casandrino (Napoli) e Reggia di Portici (Napoli) della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tomaificio Giulia S.r.l., in Dovadola (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 settembre 1980 al 22 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo poligrafico Alterocca di Terni ora Poligrafico italiano Terni in liquidazione S.p.a., è prolungata al 28 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editor di Torino, è prolungata al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Co.Mi.Ro. - Compagnia miniera di Roma, in Pomezia (Roma), è prolungata al 18 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.B.P. - Industrie Buitoni Perugina, con sede legale in Perugia, stabilimenti di Perugia, Sansepolcro (Arezzo), Aprilia (Latina) e unità commerciali in tutta Italia, è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Perugia, Assisi (Perugia), Bastia (Perugia), Corciano (Perugia) e Sansepolcro (Arezzo).

Con decreto ministeriale 11 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Perugia della S.p.a. I.B.P. - Industrie Buitoni Perugina, con sede legale in Perugia, che dal 1° settembre 1981 diviene stabilimento di Perugia della S.p.a. Perugina, è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurozolfi di Catania è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 luglio 1980-20 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Refrattari Massa, con sede legale in Genova e stabilimento a Massa, è prolungata al 15 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Refrattari Massa, con sede legale in Genova e stabilimento a Massa, è prolungata al 17 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Refrattari Massa, con sede legale in Genova e stabilimento a Massa, è prolungata al 15 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5158)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Modena 30 giugno 1981, l'Università degli studi di Modena è autorizzata ad accettare le donazioni disposte in suo favore dalla società « Ciba-Geigy » di Saronno, dalla sig.ra Elisa Grimaldi Minervini e dalla Cassa di risparmio di Modena, consistenti in L. 1.300.000 per l'istituzione di una borsa di studio presso la clinica neurologica e di L. 500.000 per l'istituzione di un premio intitolato a Francesco Grimaldi a favore di un laureando che abbia discusso la migliore tesi in clinica psichiatrica o in medicina del lavoro.

(5216)

Vacanza di due cattedre universitarie presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano sono vacanti le seguenti cattedre:

1) microbiologia;

2) chirurgia sperimentale,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al Preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5245)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di chimica industriale:

istituto di chimica degli intermedi (per la prima cattedra di chimica industriale . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in chimica industriale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(5175)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica delle malattie nervose e mentali posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(5177)

Concorso a ventiquattro posti di bidello presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Università di Bologna per ventiquattro posti.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(5176)

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

cattedra di fisica generale seconda . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(5195)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di scienze fisiche . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(5196)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di medicina del lavoro . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano, scade al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(5197)

Concorso a cinque posti di tecnico esecutivo presso il Politecnico di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di ingegneria:

istituto di ingegneria nucleare . . . . . posti 2
istituto di elettrotecnica industriale . . . . . » 1
istituto di disegno e restauro . . . . . . » 1
servizi generali . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: Rettore del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, Milano.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Milano.

(5198)

Concorso a cinque posti di bidello presso il Politecnico di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il Politecnico di Milano per cinque posti.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: Al rettore del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, Milano.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Milano.

(5199)

Concorso a tre posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Bari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali del rettorato per tre posti.

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

(5194)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1981, n. **18.**

Anticipazioni regionali per interventi contributivi a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 24 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, ricadenti in zone delimitate con provvedimento della giunta regionale, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364, la Regione concede anticipazioni, nella misura minima prevista dai successivi articoli 2 e 3, sulla spesa ritenuta ammissibile per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende.

Art. 2.

Per il ripristino delle strutture danneggiate dagli eventi di cui all'art. 4, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono fissate secondo le disponibilità del danno le seguenti aliquote di contributo:

piccole aziende dal 50 al 70 %;

medie aziende dal 40 al 60 %;

grandi aziende dal 30 al 50 %.

Per il ripristino delle strutture interaziendali di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, il contributo è fissato nella misura del 100 %.

Art. 3.

Per la ricostituzione dei capitali di conduzione che non trovino reintegrazioni o compenso per effetto della perdita del prodotto, sono concessi a favore dei coltivatori diretti, singoli o associati, contributi previsti dall'art. 5, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Detto contributo è fissato nella misura del 60 % del capitale di conduzione e, comunque, non può superare L. 1.000.000.

Art. 4.

I contributi previsti dagli articoli 2 e 3 della presente legge sono in proporzione elevabili, con deliberazione della giunta regionale, nel caso di eccedenze delle somme assegnate dal Ministero dell'agricoltura e foreste rispetto a quelle corrisposte dalla regione Abruzzo in applicazione dei precedenti articoli.

Art. 5.

Gli interventi previsti dagli articoli 2 e 3 della presente legge sono applicati per eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 1979.

Art. 6.

La giunta regionale, su conforme parere della terza commissione consiliare, in attesa del decreto ministeriale di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, ove si ravvisino particolari ragioni di urgenza che rendano necessario un intervento immediato, riconosce l'eccezionalità degli eventi, delimita le zone in conformità della legge 25 maggio 1970, n. 364, fissa l'entità dei capitali di conduzione compreso il lavoro prestato dal coltivatore per singola coltura riferiti all'anno in corso e stabilisce i tipi di interventi da attuare.

La giunta regionale provvede, con successivo provvedimento, altresì, ad accreditare ai singoli comuni, il cui territorio risulti colpito dall'evento calamitoso, le somme presuntivamente necessarie per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge.

Il provvedimento va pubblicato immediatamente nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo e costituisce proposta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento.

Sulla base dello stesso provvedimento si effettuano gli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 7.

In caso di mancanza del decreto ministeriale di riconoscimento delle eccezionalità dell'evento calamitoso, le spese anticipate dalla Regione non reintegrabili fanno carico al bilancio regionale.

Analogamente faranno carico al bilancio regionale eventuali somme anticipate, eccedenti le assegnazioni disposte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art. 8.

Le domande intese ad ottenere i benefici di legge vanno presentate agli uffici agricoli di zona competenti per territorio entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo del provvedimento della giunta regionale che delimita le zone danneggiate, pena la decadenza del diritto.

Entro i successivi quaranta giorni agli uffici agricoli di zona, sulla base dei parametri collegialmente determinati da una commissione formata dai capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura e dai dirigenti gli U.A.Z. competenti per territorio, per l'applicazione dell'art. 4, primo e secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sulla base dei capitali di conduzione fissati dalla giunta regionale di cui all'art. 2 della presente legge, emettono parere sulla base della documentazione allegata e di eventuali accertamenti in loco a firma di un tecnico dell'ufficio agricolo di zona con qualifica non inferiore al sesto livello e vistato dal reggente dello stesso U.A.Z. oppure da tecnici del secondo dipartimento - settore agricoltura della giunta regionale, sulla spesa ritenuta ammissibile per singola ditta e lo trasmettono ai comuni competenti, nonchè alla giunta regionale, settore agricoltura, per i fini di cui al successivo art. 15, primo comma.

Art. 9.

L'ufficio agricolo di zona in qualsiasi momento può effettuare sopralluoghi per verificare eventuali difformità tra i danni denunciati dal richiedente e quelli da esso accertati, e procede, quando ne ricorrano gli estremi, a rimettere verbale alla magistratura.

Art. 10.

Le funzioni amministrative di cui all'art. 2 ed all'art. 3 della presente legge sono delegate ai comuni che provvedono alla concessione e liquidazione agli aventi diritto delle provvidenze previste dagli articoli 4, primo e secondo comma, e quinto, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, rispettando la preferenza stabilita dall'art. 5 della legge 22 ottobre 1976, n. 750.

Art. 11.

Entro trenta giorni dal ricevimento degli atti di cui al precedente art. 8, secondo comma, le amministrazioni comunali dovranno comunicare agli interessati le determinazioni assunte e relative alle provvidenze concesse.

Art. 12.

La liquidazione del contributo di cui all'art. 4, primo e secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, da parte del comune e limitatamente al ripristino di danni alle colture arboree, verrà effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'interessato dell'avvenuto ripristino delle opere danneggiate.

In tutti gli altri casi il comune competente provvede alla liquidazione dopo aver accertato l'avvenuto regolare ripristino delle opere attraverso le strutture proprie o tramite l'ufficio agricolo di zona competente per territorio.

Art. 13.

I comuni, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti di cui al precedente art. 8, secondo comma, provvedono alla contestuale concessione e liquidazione dei contributi previsti dall'art. 5, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art. 14.

In caso di inadempienza da parte degli uffici agricoli di zona nell'esercizio di una o più funzioni ad essi attribuite ai sensi della presente legge, l'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, si sostituisce per il compimento degli atti.

In caso di inadempienza da parte del comune nell'esercizio delle funzioni delegate, il presidente della giunta regionale, su richiesta del componente preposto al settore agricoltura, nomina un responsabile di settore con funzioni di commissario *ad acta* per il compimento dei provvedimenti dovuti.

Art. 15.

La giunta regionale, non appena ricevuti gli atti da parte degli uffici agricoli di zona, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della presente legge, provvede a fornire ai comuni le somme necessarie per consentire l'esercizio delle funzioni delegate comprensive delle spese di personale e di funzionamento dei servizi adibiti all'attuazione della delega, calcolate nel limite massimo del tre per cento delle somme erogate.

I fondi sono depositati su appositi conti correnti intestati ai comuni delegati, presso i relativi tesorieri.

Gli amministratori degli enti ed i relativi tesorieri assumono diretta e solidale responsabilità in ordine al vincolo di destinazione dei fondi stessi.

L'istituto di credito presso il quale è effettuato il deposito dei fondi provvede ai pagamenti su ordine emesso dall'ente competente.

E' fatto obbligo agli amministratori comunali ed ai tesorieri di presentare al competente servizio riscontro della giunta regionale e per conoscenza al secondo dipartimento agricoltura, foreste ed alimentazione apposito rendiconto finale a scadenza trimestrale per la dimostrazione della utilizzazione delle somme accreditate e corredate della relativa documentazione di spesa.

La delega ai comuni si esercita nel rispetto dell'art. 34 della legge regionale n. 81 del 29 dicembre 1977 e della legge regionale n. 44 dell'11 settembre 1979.

Art. 16.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1981, in L. 4.600.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e per cassa, nel bilancio per il medesimo esercizio:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

In diminuzione:

Cap. 2898. — Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi . . . . L. 2.400.000.000

Cap. 1046. — Interventi per la difesa dalle avversità atmosferiche . . . . » 2.200.000.000

In aumento:

Cap. 1098 (di nuova istituzione nel sett. 10, titolo II, sezione X, categoria III, dest. progr. 1, nat. giuridica 1). — Fondo per interventi regionali a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche . . . . L. 4.600.000.000

La partita n. 6 iscritta nell'elenco n. 4 allegato al predetto bilancio è ridotta di L. 2.400.000.000.

Correlativamente sono introdotte le seguenti ulteriori variazioni, per competenza e per cassa, nel bilancio per l'esercizio 1981, per la definizione delle poste contabili relative ai reintegri delle somme erogate:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

In aumento:

Cap. 566 (di nuova istituzione nel titolo VI, categoria II). — Recupero di somme anticipate a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche . . . . L. 6.100.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

In aumento:

Cap. 4016 (di nuova istituzione nel titolo IV, categoria I). — Anticipazioni per interventi a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche . . . . L. 6.100.000.000

Le somme anticipate con lo stanziamento di cui al cap. 4016/S sono recuperate sul cap. 566/E con i fondi assegnati dagli articoli 4 e 5, secondo comma, della legge n. 364/1970 e per la quota eccedente con il fondo di cui al cap. 1098/S.

Art. 17.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 maggio 1981

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1981, n. **19.**

Contributo finanziario alla deputazione abruzzese di storia patria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 24 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo, allo scopo di favorire una conoscenza scientificamente adeguata e socialmente partecipata della storia delle proprie popolazioni, con le esperienze e le istituzioni che si sono avvicendate nel tempo, ed anche per potenziare un centro d'interesse culturale di alta specializzazione, assegna con la presente legge un contributo annuo di lire 50 milioni alla deputazione regionale abruzzese di storia patria con sede in L'Aquila.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue L. 50.000.000, si provvede, per l'anno 1981, introducendo le seguenti variazioni, per competenza e per cassa, nello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio:

In diminuzione:

Cap. 2890. — Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi . . . . L. 50.000.000

In aumento:

Cap. 647 (di nuova istituzione nel settore 6, titolo I, sezione VI, categoria V, dest. prog. 2, nat. giur. 1). — Contributo alla deputazione regionale abruzzese di storia patria con sede in L'Aquila . . . . L. 50.000.000

La partita n. 1 dell'elenco n. 3, allegato al predetto bilancio è ridotta della corrispondente somma di L. 50.000.000.

Per gli esercizi successivi al 1981, il relativo onere grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci regionali.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 giugno 1981

NENNA D'ANTONIO

(4803)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1981, n. **34.**

Incentivi per lo sfruttamento dell'energia solare e la produzione di biogas da residui organici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 3 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Scopo della legge

La Regione promuove l'utilizzo delle forme applicative di energia solare e la produzione di biogas da residui organici.

Art. 2.

Contributi per l'installazione di impianti ad energia solare negli edifici

Sono disposti contributi a favore di coloro che faranno installare sugli edifici impianti di utilizzazione della energia solare allo scopo di riscaldamento di ambienti e/o di produzione di acqua calda.

Tali contributi saranno corrisposti fino al 40 % del costo totale dell'impianto per appartamenti singoli e fino al 70 % per impianti condominiali.

La giunta regionale stabilisce per ogni programma costruttivo di edilizia residenziale sovvenzionata la quota di programma per il quale dovranno essere previsti sistemi integrativi per impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda con utilizzazione di energia solare.

Art. 3.

Contributi per l'installazione di impianti per l'utilizzazione di energia solare o per la produzione di biogas in agricoltura e nella zootecnia.

La Regione concede fino al 40% del costo di realizzazione a favore di coloro che facciano installare impianti per la utilizzazione dell'energia solare o la produzione di biogas in agricoltura e nella zootecnia.

Il contributo è elevato fino al 70 % per iniziative di natura cooperativa e consortile, anche se la cooperativa o il consorzio sono realizzati con l'esclusivo scopo di utilizzare in comune impianti di energia solare ovvero per la produzione di biogas.

Art. 4.

Contributi per l'installazione di impianti ad energia solare nella azienda artigiana ed alberghiera

La Regione concede contributi fino al 40 % del costo di realizzazione a favore di coloro che facciano installare impianti ad energia solare nell'azienda artigiana o alberghiera.

Il contributo è elevato fino al 70 % per le iniziative di tipo cooperativo e consortile, anche se la cooperativa o il consorzio sono realizzati con l'esclusivo scopo di utilizzare in comune impianti di energia solare.

Art. 5.

Contributi per impianti sperimentali e per imprese cooperative

La Regione, al fine di consentire un'applicazione sperimentale degli impianti, formula ogni triennio un programma definendo gli obiettivi.

Il contributo a carico della Regione per l'impianto sperimentale potrà essere concesso fino alla concorrenza dell'80 % del costo dell'impianto stesso, sempre che alla realizzazione partecipino imprese od aziende pugliesi piccole e medie.

Art. 6.

Competenze

I contributi previsti dai precedenti articoli saranno erogati dalla giunta regionale secondo il grado di rendimento dell'impianto in funzione del risparmio di energia tradizionale realizzato con l'impianto di energia solare sulla base di quanto disposto da regolamento di cui al successivo art. 8.

Il contributo è concesso per il 30% all'accettazione della richiesta, per un ulteriore 40% all'ultimazione dei lavori e per il rimanente 30% dopo le operazioni di collaudo e di verifica del grado di rendimento dell'impianto di cui al comma precedente.

Art. 7.

Procedura per la presentazione e per l'esame delle domande e per la concessione di contributi

Le domande per la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 devono essere presentate ai comuni entro il mese di marzo di ogni anno.

Le amministrazioni provinciali provvedono entro giugno di ogni anno alla formulazione di programmi di intervento sulla base delle direttive e degli stanziamenti disposti dalla Regione.

Art. 8.

Regolamento

Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dalla presente legge il consiglio regionale emana, sentito il comitato di cui all'art. 10, un regolamento che fissi:

a) le quote di intervento della Regione nei vari settori;

b) i criteri per l'accesso ai contributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5;

c) le modalità relative alla concessione del contributo oggetto della presente legge;

d) la documentazione da allegare alle domande di contributo;

e) le modalità relative al collaudo e alla verifica del grado di rendimento dell'impianto e della sua durata.

Art. 9.

Collaudatori

Per le finalità della presente legge è istituito, nell'ambito dell'albo regionale dei collaudatori di cui all'art. 25 della legge regionale n. 37 del 12 agosto 1978, la categoria dei collaudatori di impianti tecnologici-energetici.

Le modalità per l'iscrizione dei collaudatori al predetto albo sono quelle di cui alla predetta legge.

Ai fini di quanto disposto dal precedente art. 6 il presidente della provincia nomina il collaudatore tra gli iscritti all'albo regionale.

Art. 10.

Comitato per l'energia

Per la realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli precedenti è costituito, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il comitato per l'energia.

Del comitato fanno parte:

a) l'assessore alla programmazione, che lo presiede;

b) cinque esperti sui problemi dell'energia eletti dal consiglio regionale con voto limitato a tre;

c) un esperto designato dall'ENEL;

d) un esperto designato dall'Ente nazionale idrocarburi (ENI);

e) un esperto designato dal CNR, scelto tra i responsabili delle unità operative del progetto finalizzato « Energetica »;

f) da tre esperti in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori;

g) da due esperti in rappresentanza delle organizzazioni degli imprenditori artigiani ed alberghieri;

h) dal responsabile dell'ufficio energia dell'assessorato alla programmazione.

Alle funzioni di segretario sarà assegnato un funzionario dell'assessorato alla programmazione.

Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta e dura in carica cinque anni.

Il regolamento di funzionamento del comitato è approvato con decreto del presidente della Regione entro sessanta giorni dall'entrata in funzione del comitato stesso.

Compiti del comitato sono:

1) elaborare una relazione annuale dei fabbisogni energetici della Regione contenente proposte sulla qualità e sul tipo di domanda da soddisfare con il ricorso all'energia solare ed alle altre fonti rinnovabili;

2) predisporre la proposta di regolamento di cui all'art. 8 ed eventuali suoi aggiornamenti;

3) esprimere parere sul piano annuale dei contributi ed emanare le direttive per le provincie;

4) proporre le iniziative promozionali;

5) esprimere pareri e proposte nell'ambito della formazione professionale nel settore delle fonti alternative di energia;

6) esprimere parere sul piano energetico nazionale;

7) esprimere il parere su qualsiasi problema relativo alla energia nell'ambito delle competenze demandate alle regioni.

Ai componenti del comitato è dovuta la corresponsione per ogni seduta di una indennità pari al trattamento economico degli esperti di cui alla legge regionale 5 agosto 1972, n. 1 oltre le spese di viaggio per i componenti non residenti nel capoluogo.

Art. 11.

Norma finanziaria

Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire un miliardo per il 1981 da prelevare dal fondo speciale per le leggi in itinere.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1981 sono introdotte le seguenti variazioni:

Parte II. — SPESA

	Competenza	Cassa
Variazione in aumento:		
Cap. 01426 (c.n.i.). — Incentivi per lo sfruttamento della energia solare e la produzione di biogas da residui organici	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000
Variazione in diminuzione:		
Cap. 16204. — Fondo per il finanziamento di spese di investimento derivanti da leggi regionali in corso di adozione	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000

Per gli anni successivi il finanziamento sarà determinato con le leggi di bilancio.

Art. 12.

Norme transitorie

Nel primo anno di attuazione della presente legge la scadenza prevista dall'art. 7 è prorogata di tre mesi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 26 giugno 1981

QUARTA

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1981, n. 35.

Legge regionale 23 giugno 1980, n. 79 - Organizzazione dei trasporti e disciplina degli autoservizi di interesse regionale per il trasporto di persone - Regime transitorio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 3 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno 1981, nelle more che siano definiti gli interventi di cui agli articoli 19 e seguenti della legge regionale 23 giugno 1980, n. 79, alle aziende pubbliche e private che alla data del 1° gennaio 1981 siano affidatarie o concessionarie di auto-

linee di interesse regionale, possono essere concessi acconti sulle sovvenzioni di esercizio alle condizioni e secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Le sovvenzioni di esercizio in favore delle società ferrotramviarie esercenti autolinee di interesse regionale continuano ad essere disciplinate dalle leggi regionali 19 marzo 1979, n. 14 e 24 aprile 1980, n. 31.

Art. 2.

Gli acconti sulle sovvenzioni di esercizio di cui al primo comma del precedente articolo sono così determinati:

a) aziende con 50 o più dipendenti: 700 lire/km per i chilometri di percorrenza annua previsti dai programmi di esercizio approvati;

b) aziende con meno di 50 dipendenti: 600 lire/km per i chilometri di percorrenza annua previsti dai programmi di esercizio approvati.

Art. 3.

Per l'attuazione del disposto di cui al precedente articolo, la giunta regionale determina per ciascuna azienda lo ammontare annuo dell'acconto e ne autorizza l'erogazione a mensilità anticipate in ragione di un dodicesimo.

L'erogazione degli acconti è disposta dal settore ragioneria senza altra formalità, previo nulla osta dell'assessore ai trasporti, al quale ciascuna azienda deve presentare:

a) dichiarazione di regolare esercizio, nel mese precedente, delle autolinee autorizzate;

b) dichiarazione di avvenuta osservanza, nel mese precedente, delle norme sul trattamento economico e giuridico al personale dipendente, di cui all'art. 32 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 79;

c) dichiarazione di regolare adempimento, nel mese precedente, degli obblighi in materia contributiva.

Art. 4.

Limitatamente all'anno 1981 la giunta regionale è autorizzata altresì a disporre interventi finanziari straordinari in favore delle aziende di cui al primo comma del precedente art. 1.

Detti interventi finanziari straordinari, da valere in conto delle sovvenzioni di esercizio, devono essere accordati con vincoli di destinazione per la copertura totale o parziale di esposizioni debitorie dell'esercizio per noli autobus dovuti all'Ente regionale pugliese trasporti (E.R.P.T.), dei trattamenti di fine lavoro al personale e di maggiori oneri di personale derivanti dagli aggiornamenti dei contratti nazionali di lavoro.

Art. 5.

Le posizioni economiche e normative di cui al secondo comma dell'art. 32 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 79, comprendono anche le anzianità di servizio riconosciute in base all'art. 4 del decreto del presidente della giunta regionale n. 2190 del 22 dicembre 1973.

I conseguenti trattamenti di fine servizio devono essere aziendalmente liquidati o riliquidati per il personale già cessato dal servizio anche anteriormente alla legge regionale 23 giugno 1980, n. 79, previo recupero compensativo delle eventuali somme già erogate agli agenti interessati dai precedenti datori di lavoro.

I ratei dei trattamenti di fine servizio maturati presso le aziende di provenienza e da queste non erogati agli agenti o non trasferiti alle aziende affidatarie, devono da queste essere recuperati dalla giunta regionale e valere su somme a qualsiasi titolo dovute agli stessi.

Art. 6.

Le norme di cui ai precedenti articoli si applicano anche alla gestione commissariale per gli autoservizi di Taranto istituita con deliberazione della giunta regionale n. 5368 del 29 luglio 1977; ciò fino alla data di effettivo trapasso dei relativi servizi al Consorzio autoservizi extraurbani di Taranto, già istituito.

E' confermato, con decorrenza dal 23 giugno 1978 ed in deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 24 del 23 giugno 1978, il provvedimento amministrativo di conferimento dello incarico di componenti della commissione straordinaria per la gestione degli autoservizi extraurbani di Taranto a funzionari di ruolo della regione Puglia. Agli stessi competono dalla data del provvedimento di nomina, anche se antecedente alla presente legge, il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese di viaggio o l'indennità chilometrica per l'uso del mezzo proprio, nonché il compenso per lavoro straordinario anche in deroga al limite di cui all'art. 2, ultimo comma, della legge regionale n. 23 del 18 luglio 1974, e successive modifiche ed integrazioni.

La commissione straordinaria di cui al precedente comma, sottoporrà alla giunta regionale, per l'approvazione, appositi rendiconti finanziari riferiti a trimestri solari ed alla gestione della competenza e dei residui. Ciascun rendiconto deve essere corredato di una relazione illustrativa dell'andamento gestionale relativo al periodo considerato. Il rendiconto finale di esercizio deve essere accompagnato dal conto industriale di esercizio, dal conto dei profitti e delle perdite e dal conto patrimoniale.

Art. 7.

Il concorso nelle spese sostenute da regioni finitime per l'esercizio di autolinee interregionali che interessano anche la regione Puglia, può essere disposto dalla giunta regionale coi fondi assegnati nei bilanci regionali annuali per gli interventi finanziari di cui alla presente legge, anche se afferenti ad esercizi pregressi.

Art. 8.

La legge regionale 17 gennaio 1980, n. 6, continua ad essere applicata in favore delle aziende private esercenti autoservizi di concessione comunale o del Ministero dei trasporti, aventi la sede o la direzione dell'esercizio sul territorio regionale pugliese.

Il primo comma dell'art. 31 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 79, viene così modificato:

« I servizi esercitati su concessione regionale sono soggetti a tassa di concessione e a contributo di sorveglianza nella misura prevista dalle apposite leggi regionali ».

Il secondo comma dell'art. 31 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 79, è abrogato.

Art. 9.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 25 miliardi, si provvede con fondo del cap. 05107 del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 26 giugno 1981

QUARTA

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1981, n. 36.

Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1979, n. 64, e nuove norme in materia di molluschicoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 3 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 10 della legge 7 settembre 1979, n. 64, è così modificato:

« Le provvidenze previste dalla presente legge, qualora si riferiscano ad iniziative di comuni o di cooperative, singoli o associati in consorzi, saranno liquidate in corso d'opera in base agli stati di avanzamento, vistati dai servizi tecnici della Regione, dei progetti autorizzati ed ammessi a contributo ed inseriti nell'apposito piano di finanziamento predisposto dall'organo competente della stessa Regione ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 7 settembre 1979, n. 64, è così modificato:

« Spese per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione e l'ampliamento di impianti di depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi e per l'adeguamento igienico dei locali di vendita al dettaglio, con uno stanziamento in bilancio per ciascuno degli anni dal 1981 al 1983 di lire 1.200 milioni ».

Il quarto comma dell'art. 12 della legge regionale 7 settembre 1979, n. 64, è così modificato:

« Spese per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione, l'ampliamento, il miglioramento di vivai di molluschi eduli lamellibranchi, di impianti, fissi o galleggianti per la coltivazione, l'allevamento, l'accrescimento e il deposito degli stessi molluschi, di opere, attrezzature e pertinenze, destinate alla raccolta dei molluschi eduli lamellibranchi a sviluppo naturale, con uno stanziamento di L. 1.500.000.000 per ciascuno degli anni dal 1981 al 1983 ».

All'art. 12 della legge regionale 7 settembre 1979, n. 64, sono aggiunti i seguenti commi:

« Le somme stanziate ai sensi del terzo e quinto comma che non dovessero essere utilizzate per lo scopo previsto nella norma medesima, potranno essere spese per la concessione di contributi in conto capitale, aumentando le percentuali stabilite per le iniziative di cui alla lettera *b*) dell'art. 8 della presente legge sino ad un massimo del 70% della spesa ammessa.

Per la parte restante potrà essere concesso un contributo in conto interessi con le modalità di cui al precedente art. 7, commi secondo e terzo ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 7 settembre 1979, n. 64, è così modificato:

« La concessione delle provvidenze di cui all'art. 1 della presente legge avviene attraverso un piano annuale di interventi a favore della produzione, della depurazione e della commercializzazione.

Il piano predisposto dalla giunta regionale deve essere sottoposto all'approvazione del consiglio entro il 30 giugno di ogni anno ».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 26 giugno 1981

QUARTA

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1981, n. 37.
Disciplina della classificazione alberghiera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 3 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

LA CORTE COSTITUZIONALE
HA RICONOSCIUTO LEGITTIMA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità della legge

La presente legge definisce l'attività ricettiva alberghiera e ne classifica le aziende, nell'interesse pubblico ed ai fini di una corretta informazione, in base ai requisiti indicati nell'apposito allegato.

Con altra legge verranno definite e disciplinate le altre forme di ricettività.

Art. 2.
Esercizi alberghieri disciplinati dalla legge

Le aziende alberghiere sono esercizi pubblici a gestione unitaria che forniscono alloggio al pubblico e possono disporre di ristorante, bar ed altri servizi accessori.

Sono considerate aziende alberghiere e vengono assoggettati alla relativa disciplina gli alberghi propriamente detti e gli alberghi residenziali.

Sono alberghi le aziende aventi le caratteristiche di cui al primo comma del presente articolo che, ubicate in uno o più stabili, o parte di stabili, possiedono i requisiti indicati nella allegata tabella *A*.

Possono assumere la denominazione di « motel » gli alberghi particolarmente attrezzati per l'alloggiamento e l'assistenza delle autovetture c/o delle imbarcazioni. I « motels », qualunque sia il numero di stelle assegnato, dovranno assicurare servizi di autorimessa con box o parcheggio per tanti posti macchina e/o imbarcazioni quante sono le camere degli ospiti maggiorate del 10%, nonché i servizi di primo intervento, di assistenza meccanica per turisti motorizzati (per via terra e per via mare) rifornimento di carburante, ristorante o tavola calda e fredda, bar.

Possono assumere la denominazione di « villaggio-albergo » gli esercizi che, dotati, dei requisiti propri degli alberghi, sono caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso ed inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

Sono « alberghi residenziali » gli esercizi che offrono alloggio in appartamenti costituiti da uno o più locali, forniti di servizio autonomo di cucina e che posseggono i requisiti di cui alla allegata tabella *B*.

Per gli alberghi residenziali i periodi minimi di permanenza dell'ospite non possono avere durata inferiore a trenta giorni se trattasi di esercizi ubicati in aree metropolitane e non inferiore a due settimane se ubicati in aree con attività stagionale.

Art. 3.
Classificazione alberghiera

Gli esercizi alberghieri sono classificati in base ai requisiti e vengono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella.

Agli alberghi residenziali non può essere attribuita classificazione con contrassegno inferiore a tre stelle.

L'attribuzione del numero delle stelle è effettuata sulla base del punteggio ricavato dalla somma dei coefficienti numerici corrispondenti ai singoli requisiti posseduti dall'esercizio alberghiero.

I requisiti, i punteggi relativi, i coefficienti numerici di ciascun requisito sono indicati rispettivamente per gli alberghi e gli alberghi residenziali nelle allegate tabelle *A* e *B*, che fanno parte integrante della presente legge.

La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio.

Art. 4.
Rilascio della licenza

La licenza di esercizio deve contenere le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione assegnata, al numero delle camere e dei letti e al periodo di apertura.

E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile, all'esterno e all'interno di ciascun esercizio alberghiero, il segno distintivo corrispondente al numero delle stelle assegnate.

Il testo della presente legge deve essere tenuto a disposizione dei clienti presso ciascun esercizio alberghiero.

Art. 5.
Operazione della classificazione

La classificazione prevista dalla presente legge è operante dal 1° gennaio 1980 ed ha validità per un quinquennio.

Fino a tale data si applicano la legge 20 dicembre 1937, n. 2651, il relativo regolamento e le successive modificazioni ed integrazioni.

Le operazioni relative alla classificazione sono adempiute nel secondo semestre dell'anno nel quale scade il quinquennio di validità della classificazione.

La classificazione viene operata in via provvisoria sulla base del progetto e degli elementi denunciati, ed è attribuita in via

definitiva secondo le modalità disciplinate dalla presente legge. Le dipendenze devono essere ubicate nelle immediate vicinanze della casa madre e vengono classificate sulla base dei requisiti posseduti.

Non si procede a modificazioni della classificazione nell'ultimo anno del quinquennio.

Art. 6.

Competenza dei comuni

Il rilascio della licenza, la denominazione e la classificazione degli esercizi alberghieri sono di competenza del comune territorialmente interessato.

Art. 7.

Denominazione degli esercizi alberghieri

La denominazione per ciascun esercizio alberghiero è attribuita previa approvazione del comune interessato.

La denominazione degli esercizi alberghieri deve evitare omonimie nell'ambito territoriale dello stesso comune. La denominazione di un esercizio alberghiero cessato non può essere assunta da altri esercizi aventi sede nello stesso territorio comunale, se non sono trascorsi due anni dalla cessazione, salvo formale autorizzazione del titolare dell'esercizio cessato.

Art. 8.

Denuncia ai fini della classificazione

Chiunque richieda il rilascio di una licenza alberghiera deve preventivamente dichiarare gli elementi necessari per la classificazione.

Il titolare della licenza di cui all'art. 4 è tenuto ad effettuare identica dichiarazione entro il mese di giugno dell'anno nel quale scade il quinquennio di validità della classificazione.

I modelli di denuncia sono predisposti e distribuiti dalla Regione.

Art. 9.

Pubblicità delle deliberazioni di classificazione

Entro trenta giorni dalla data di deliberazione della classificazione, l'elenco degli esercizi classificati è pubblicato nel Foglio degli Annunzi Legali di ciascuna provincia e affisso per estratto nell'albo pretorio del comune ove ha sede l'esercizio alberghiero interessato.

Art. 10.

Ricorsi avverso la classificazione

Avverso i provvedimenti di classificazione possono proporre ricorso i titolari dell'esercizio alberghiero interessato, i proprietari degli immobili relativi e i titolari di altri esercizi alberghieri ubicati nello stesso comune o in comuni della Regione.

Il ricorso deve essere presentato al presidente della giunta regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento nel Foglio degli Annunzi Legali ovvero dalla diretta comunicazione.

Il presidente della giunta regionale trasmetterà copia del ricorso al titolare dell'esercizio alberghiero di cui viene impugnata la classificazione quando il ricorso non sia prodotto dallo stesso. Detto titolare, entro sessanta giorni, potrà far pervenire le sue deduzioni in ordine al ricorso.

Art. 11.

Decisioni sui ricorsi

Il presidente della giunta regionale decide in merito ai ricorsi, su conforme deliberazione della giunta, sentito il parere di una commissione composta:

1) dall'assessore regionale incaricato dei problemi del turismo che la presiede;

2) dal funzionario dell'assessorato al turismo, operante nel settore, con funzioni di relatore;

3) da un funzionario tecnico, designato dall'assessore regionale all'urbanistica;

4) da un funzionario tecnico, designato dall'assessore regionale ai lavori pubblici;

5) da un funzionario sanitario, designato dall'assessore regionale alla sanità;

6) da tre rappresentanti delle aziende alberghiere, designati annualmente dall'associazione regionale degli albergatori;

7) da tre rappresentanti, indicati annualmente dalle organizzazioni sindacali dei prestatori d'opera delle aziende alberghiere.

La commissione è assistita da un segretario scelto tra gli impiegati operanti nell'assessorato al turismo.

Alle spese di funzionamento della commissione sarà provveduto con i fondi che verranno all'uopo stanziati nel bilancio regionale, a partire dal 1980.

Fino a quando il ricorso non viene definito, l'azienda conserva la classificazione già attribuita.

La decisione del ricorso va adottata entro novanta giorni; decorso infruttuosamente tale termine il ricorso si intende respinto.

Art. 12.

Pubblicazione degli elenchi degli esercizi classificati

Effettuate le pubblicazioni degli elenchi e scaduti i termini utili per i ricorsi, il comune preposto alle operazioni di classificazione trasmette alla Regione gli elenchi degli esercizi classificati e, separatamente, quelli degli esercizi per i quali siano stati presentati i ricorsi.

La giunta regionale provvede alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, degli elenchi, divisi per province, contenenti le clasificazioni divenute definitive.

Per gli esercizi alberghieri le cui classificazioni siano state impugnate con ricorso, e per gli esercizi la cui gestione sia iniziata durante il quinquennio, si provvede con elenchi suppletivi.

La Regione provvede, altresì, all'invio degli elenchi degli esercizi classificati all'Ente nazionale italiano per il turismo, per la pubblicazione nell'annuario degli alberghi d'Italia.

Art. 13.

Provvedimenti d'ufficio per il mutamento della classificazione

Ove si verifichi il mutamento di condizioni o di requisiti tali da comportare la riduzione del punteggio e conseguente diversa classificazione, viene pronunciato, anche d'ufficio, un nuovo provvedimento di classificazione adottato con le procedure previste dalla presente legge.

Art. 14.

Attribuzione di migliore classificazione

Il titolare di un esercizio alberghiero o il proprietario dello stabile relativo, il quale realizza opere di miglioramento delle strutture degli impianti o dei servizi, tali che l'esercizio possa ottenere una migliore classificazione, ne dà comunicazione al comune interessato per la classificazione, corredandola di una dettagliata descrizione dei lavori eseguiti.

Il comune interessato alla classificazione, accertata la idoneità delle modificazioni apportate, dispone conseguentemente in ordine alla classificazione dell'esercizio.

Art. 15.

Provvidenze per agevolare la migliore classificazione

Il titolare dell'esercizio alberghiero o il proprietario dello stabile, in occasione dei lavori di modifica di cui al precedente articolo, che intenda usufruire delle provvidenze previste dalle leggi regionali di incentivazione turistica, può produrre domanda alla giunta regionale, corredandola del progetto dei lavori da eseguire e del preventivo di spesa.

Di tali domande di finanziamento debitamente istruite, previo accertamento dell'idoneità e utilità delle opere progettate, viene tenuto conto nella formulazione dei piani di riparto dei fondi destinati allo sviluppo della ricettività alberghiera.

Art. 16.

Sanzione per mancata denuncia

Al titolare di esercizio alberghiero che non abbia ottemperato all'obbligo di dichiarazione di cui all'art. 8 della presente legge, viene revocata la licenza di esercizio previa diffida.

La licenza può essere nuovamente concessa previa classificazione dell'esercizio, allorché siano stati adempiuti gli obblighi di cui all'art. 8.

Art. 17.

Comportamento ostativo del titolare di esercizio

Il titolare di esercizio, il quale non fornisca le informazioni richieste ai fini della classificazione, o non consenta gli accertamenti superiormente disposti allo stesso fine, soggiace alla sanzione amministrativa da L. 250.000 a L. 500.000.

Il comune può disporre, in caso di persistenza nel rifiuto, la sospensione della licenza di esercizio fino a quando il titolare dell'esercizio non abbia ottemperato a tale obbligo.

Art. 18.

Sanzioni per attribuzione di falsa classificazione

Il titolare il quale ometta di indicare la classificazione o attribuisca al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicamente in qualsiasi altro modo, una classificazione, una denominazione o una insegna diverse da quelle autorizzate o affermi la sussistenza di attrezzatura non conforme a quella esistente, soggiace alla sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 200.000, indipendentemente dalla applicazione di sanzioni penali.

La stessa sanzione si applica nei confronti del titolare che ometta di indicare la categoria (stella).

Il comune può disporre la sospensione della licenza di esercizio da dieci a sessanta giorni.

Art. 19.

Esercizio delle funzioni di vigilanza

L'accertamento delle violazioni agli obblighi stabiliti dalla presente legge rientrano nell'esercizio delle funzioni ispettive conferite dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6 e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 20.

Limiti di applicazione

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente legge, si applicano le norme sinora vigenti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 26 giugno 1981

QUARTA

(Omissis).

(4445)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	**L. 60.000**
Semestrale	**L. 33.000**
Un fascicolo	**L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	**L. 22.000**
Semestrale	**L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	**L. 52.000**
Semestrale	**L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812400)